

**Apprendistato
e contratto di Inserimento**
Modifiche legge Sacconi.

Deg. Leg.vo 276 - 2003.
Testo Integrale

L. 133 - 2008.
Testo integrale



Apprendistato

La Direzione Generale del Ministero del Lavoro con due risposte del 6 febbraio 2009 a quesiti di Confcommercio ed ABI ha chiarito alcune perplessità in materia di formazione durante il rapporto di apprendistato professionalizzante.

Il primo intervento riguarda la trasformazione anticipata del rapporto di apprendistato professionalizzante in contratto a tempo indeterminato e la relativa formazione, anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla normativa (articolo 21, comma 6, della legge n. 56/1987). In questo caso, il Ministero evidenzia la necessità che l'apprendista riceva la formazione prevista fin tanto che il contratto sia di apprendistato, in quanto l'attività formativa costituisce un elemento fondamentale del rapporto stesso; una volta che il rapporto si trasforma a tempo indeterminato, viene meno la parte formativa, anche se tale trasformazione avviene anticipatamente rispetto alla scadenza: in sostanza non vige più, per il datore di lavoro l'obbligo formativo prevista dal contratto di apprendistato stesso. Al contempo, gli enti formativi non potranno più - una volta avvenuta la trasformazione - rivendicare, al datore di lavoro, la formazione per il periodo non concluso

Il secondo intervento attiene ad un quesito dell'ABI sulla possibilità di applicare il disposto la modifica introdotta dalla legge 133/2008 all' 49, comma ter, del D.L.vo n. 276/2003 (la cosiddetta legge Biagi) anche ai rapporti di apprendistato in essere e sorti sulla base della preesistente disciplina.

La nuova norma affida ai Contratti collettivi nazionali, aziendali e territoriali il compito di definire i profili formativi formativi dell'apprendistato professionalizzante Saranno perciò i contratti collettivi (ma anche gli Enti Bilaterali, dice la legge) che definiranno la nozione di formazione aziendale e determineranno, per ciascun profilo durata e le modalità di erogazione della formazione, di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e di registrazione nel libretto formativo.

Il Ministero evidenzia che seppur la formazione nel contratto di apprendistato, costituisce un elemento essenziale dello stesso, ciò non preclude la possibilità al fatto che l'obbligo formativo possa essere adempiuto secondo percorsi che possono variare da quello siglato dalle parti all'atto della stipula del contratto di apprendistato, purché qualsiasi variazione del PFI (piano formativo individuale) sia concordato e sottoscritto tra le parti al fine della sua applicabilità.

In conclusione il Ministero dichiarando l'ammissibilità della scelta delle parti di modificare il piano formativo inizialmente sottoscritto con un altro di formazione esclusivamente interna, come la nuova legge prevede, raccomanda contemporaneamente al datore di lavoro una puntuale verifica non solo quantitativa ma anche, e soprattutto, qualitativa della formazione già effettuata al fine di garantire un nuovo piano formativo realmente conforme all'effettivo apprendimento delle materie oggetto del piano formativo individuale.

Interpello 6 febbraio 2009.
Risposta ad ABI

Applicazione delle modifiche
alla L. 133 - 2008.
Risposta alla Confcommercio

Flash Cassazione

Lavoro straordinario ed
onere della prova



Contratto a termine e
licenziamento



Mansioni superiori acquisite



Interposizione e datore di
lavoro fittizio